

Comune di Uri

Provincia di Sassari



Regolamento comunale di polizia mortuaria

approvato con delibera di C.C. n. 40 del 02/08/2021)

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI	30	Smaltimento rifiuti cimiteriali
1	Oggetto del regolamento	31	Estumulazioni ordinarie
2	Responsabilità del Comune	32	Estumulazioni straordinarie
3	Certificazione della causa di morte	33	Destinazione delle ossa e dei resti mortali.
4	Responsabilità del Comune		CAPO VII – CREMAZIONE
	CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	34	Disciplina della cremazione
5	Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali	35	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
6	Organizzazione dei servizi cimiteriali	36	Registro delle manifestazioni di volontà
7	Obblighi del custode del cimitero	37	Feretri per la cremazione
	CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI	38	Cremazione di salme inumate o tumulate
8	Disciplina del trasporto dei cadaveri	39	Crematori
9	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	40	Strutture per il commiato
10	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri	41	Casa funeraria
11	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione	42	Caratteristiche dell'urna cineraria
12	Trasporti funebri a carico del comune	43	Consegna dell'urna con le ceneri
13	Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antighieniche	44	Trasporto e destinazione delle ceneri
14	Trapianto terapeutico. Imbalsamazione	45	Senso comunitario della morte
15	Rilascio del cadavere per motivi di studio		CAPO VIII – DISPERSIONE DELLE CENERI
	CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI	46	Dispersione delle ceneri
16	Ricevimento dei cadaveri	47	Luogo di dispersione delle ceneri
17	Sepoltura nei giorni festivi		CAPO IX – CONSERVAZIONE DELLE CENERI
18	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico	48	Consegna ed affidamento delle ceneri
19	Divieti di ingresso nei cimiteri	49	Conservazione dell'urna
20	Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri	50	Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne
21	Riti religiosi all'interno dei cimiteri		CAPO X – LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO
	CAPO V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI	51	Lavori privati nei cimiteri
22	Inumazioni e tumulazioni - Normativa	52	Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri
23	Inumazioni	53	Occupazione temporanea del suolo
24	Tumulazioni	54	Materiali di scavo
25	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri	55	Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
26	Autorizzazione all'Inumazione ed alla Tumulazione	56	Opere private - Vigilanza - Collaudo
	CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	57	Concessioni private nei cimiteri
27	Esumazioni ed estumulazioni – Normativa		CAPO XI - NORME FINALI
28	Esumazioni ordinarie	58	Tutela dei dati personali
29	Esumazioni straordinarie	59	Leggi ed atti regolamentari
		60	Abrogazione di precedenti disposizioni
		61	Pubblicità del Regolamento
		62	Rinvio dinamico
		63	Vigilanza – Sanzioni
		64	Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

b) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;

c) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e successive modificazioni;

d) alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;

e) della Legge Regione Sardegna 2 agosto 2018, n° 32, recante: "Norme in materia funebre e cimiteriale;

i servizi funebri e cimiteriali, nonché la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri di questo Comune.

Art. 2 - Finalità del regolamento.

1. Il presente regolamento:

a) disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso della persona;

b) promuove il rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione;

c) da impulso all'informazione sulla cremazione e alle varie forme di sepoltura, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

Art. 3 - Certificazione della causa di morte.

1. Nei casi in cui non si proceda all'espianto degli organi, la causa del decesso è certificata dal medico curante o suo sostituto. Nei casi in cui si proceda all'espianto di organi trova applicazione il successivo articolo 14.

2. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale dello stato civile, da un medico necroscopo incaricato dall'Azienda A.T.S., non prima di quindici ore dal decesso e, comunque non oltre le trenta ore.

3. In caso di decesso presso una struttura pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio sanitaria, le certificazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato.

4. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti al trattamento di imbalsamazione prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero nei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografia della durata di venti minuti o ricorrano altre speciali ragioni a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

5. Durante il periodo di osservazione di cui al precedente comma 4, i cadaveri sono posti in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita, come previsto dall'art. 10 della Legge Regionale 2 agosto 2018, n. 32.

6. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura anticipata del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

Art. 4 – Responsabilità del Comune.

1. Il comune, mentre ha cura perchè, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone

estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 5 – Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.

1. L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	CATEGORIE						Dirigenti	Totale posti di organico
	A	B	B.3	C	D	D.3		
Posti di ruolo a tempo pieno	==	==	==	==	==	==	==	==
Posti di ruolo a tempo parziale	==	==	==	==	==	==	==	==

Art. 6 – Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.T.S. Sardegna, con le procedure di cui all'art. 51 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e Legge Regionale n. 32 del 2 agosto 2018.

Art. 7 – Gestione dei cimiteri.

1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri pubblici nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente.

2. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; in caso di assenza del servizio di custodia, il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere l'Autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito Registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato e le relative variazioni.

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 8 – Disciplina del trasporto dei cadaveri.

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalla Legge Regionale n. 32 del 2 agosto 2018 e dallo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

Art. 9 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 10 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e con Legge Regionale n. 32 del 2 agosto 2018, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 11 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e con la Legge Regionale n. 32 del 2 agosto 2018, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.

2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.T.S. Sardegna.

Art. 12 – Trasporti funebri a carico del comune.

1. E' a carico del Comune ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della Legge Regionale n. 32 del 2 agosto 2018 e del punto 5 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, il trasporto di:

- a) salme incidentate o rinvenute sul territorio comunale, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente;
- b) salme di cui non si è possibile accertare l'identità;
- c) salme di persone indigenti, o per le quali vi sia disinteresse dal parte dei familiari;
- d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
- e) parti anatomiche riconoscibili, feti, nati morti, ossa o resti mortali rinvenuti sul territorio comunale;
- f) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità giudiziaria o del Servizio Sanitario.

Art. 13 – Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antighieniche.

1. Le salme dei deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'Azienda A.T.S. abbia certificato l'antigenicità sono trasportate in struttura pubblica o privata accreditata, che operano in regime di ricovero, per il percorso di osservazione o per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

2. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è posta in contenitori impermeabili non sigillati, in condizione che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita e che comunque non sia di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 14 – Trapianto terapeutico. Imbalsamazione.

1. Per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico si applicano le leggi 29 dicembre 1993, n. 578, recante: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.", e 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".

2. Per il prelievo della cornea a scopo terapeutico presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'Azienda A.T.S.

3. È consentito il trattamento di imbalsamazione secondo le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e Legge Regionale n. 32 del 2 agosto 2018, sotto il controllo del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.T.S. Sardegna.

Art. 15 – Rilascio del cadavere per motivi di studio.

1. Nel caso in cui il defunto abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

CAPO IV**POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI****Art. 16 – Ricevimento dei cadaveri.**

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e la Legge Regionale n. 32 del 2 agosto 2018:

a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica;

b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo comune.

2. Per i seppellimenti di cui alla precedente lettera b), gli interessati fanno apposita documentata domanda al responsabile del servizio il quale accorda l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 17 – Sepoltura nei giorni festivi.

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

2. Per gravi motivi, sentito il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.T.S. Sardegna, il responsabile del servizio le autorizza.

3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 18 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. Per i cimiteri sono osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

PERIODO	Dalle ore	Alle ore
GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO / OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE	08,00	17,00
APRILE / MAGGIO / GIUGNO / LUGLIO / AGOSTO / SETTEMBRE	08,00	20,00

2. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche.

3. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli, trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 19 – Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
- c) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **25,00** a **500,00** euro.

Art. 20 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- m) chiedere l'elemosina od offerte;
- n) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **25,00** a **500,00** euro.

Art. 21 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le commemorazioni tradizionali.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **25,00** a **500,00** euro.

CAPO V**INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

Art. 22 – Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo 14 ed al capo 15 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché la Legge Regionale 2 agosto 2018, n. 32.

Art. 23 – Inumazioni.

1. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere per un periodo definito in via ordinaria in 10 anni.

2. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate sul suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, atte ad agevolare il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per l'inumazione dista, almeno, 50 centimetri dalla falda freatica.

3. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 centimetri che separano le singole fosse e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

4. La fossa può avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

5. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 70 centimetri.

6. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 50 centimetri per ogni lato.

7. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 70 centimetri.

8. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

9. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura con altro materiale biodegradabile, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'A.T.S. a fini di cautela igienico-sanitaria.

10. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

Art. 24 – Tumulazioni.

1. La tumulazione è la collocazione del feretro in loculo, per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.

2. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, urne, in opere murarie, loculi o tombe, costruite sia dal Comune che dai concessionari, ove vengono riposte le spoglie mortali.

3. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

4. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

5. Nei loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

6. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

7. La costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti, rispondenti ai requisiti di cui al successivo comma, è autorizzata dal comune, che verifica il rispetto del progetto autorizzato.

8. Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere le seguenti dimensioni interne minime: lunghezza cm. 225, altezza cm. 70, larghezza cm. 75.

9. Qualora non esistano pareti di separazione fra i feretri o sia necessario, per movimentare un feretro, spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:

- a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
- b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
- c) separazione di supporto per ogni feretro, al fine di evitare che una cassa sostenga direttamente un'altra.

Art. 25 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro è separato dalle cassette metalliche mediante diaframma in mattoni ad un testa, debitamente intonacato.

4. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 26 – Autorizzazione all'inumazione ed alla tumulazione

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri o nati morti è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, come previsto dall'art. 3, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

2. Per i prodotti del concepimento e per i prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione, il nulla osta al trasporto, al seppellimento nel cimitero o la cremazione, l'autorizzazione è rilasciata dall'azienda A.T.S..

3. Nei casi previsti dal precedente comma 2, l'Azienda A.T.S. rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 27 – Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo 17 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la Legge Regionale n. 32 del 2 agosto 2018 nonché, quelle integrative di questo regolamento.

Art. 28 – Esumazione ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dall'inumazione, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari;
2. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno anche se, di norma è preferibile escludere i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
3. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadaveri oppure cremati.

Art. 29 – Esumazioni straordinarie.

1. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune, che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'A.T.S.

Art. 30 – Smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

1. Per quanto concerne i rifiuti cimiteriali, resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e la Legge Regionale n. 32 del 2 agosto 2018, pertanto saranno smaltiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 31 – Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni;
2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, ove necessario verranno inumati.

Art. 32 – Estumulazioni straordinarie.

1. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune, che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'A.T.S.

Art. 33 – Destinazione delle ossa e dei resti mortali.

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, ognuno nella propria cassetina. E', inoltre, ammessa a collocazione all'interno di loculi o tombe assieme ai feretri di congiunti, conviventi o di altre persone individuate in via testamentaria.

CAPO VII**CREMAZIONE****Art. 34 - Disciplina della cremazione.**

1. La materia è disciplinata :

- dall'art.12, comma , del Decreto-Legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440;
- dall'art. 1, comma 7-bis, del Decreto-Legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
- dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285: Circolare esplicativa;
- dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285: Circolare esplicativa;

Art. 35 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti e con le modalità di seguito riportati:

- a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all' autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifiche indicazioni che il cadavere possa essere cremato;
- b) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella della iscrizione alla associazione.

L' iscrizione alle associazioni di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari;

- d) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza in vita. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso;
- e) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali e Regionali.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su modulo contenente tutti i dati richiesti.

4. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00.

Art. 36 – Registro delle manifestazioni di volontà.

1. Il Comune istituisce, presso l'Ufficio dello Stato Civile, un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione delle proprie ceneri.

2. Il Comune e le sue forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche riguardo agli aspetti economici. Specifiche informazione devono essere dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

Art. 37 – Feretri per la cremazione.

1. Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri o altri involucri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria.

2. Al fine di certificare la correlazione tra cadavere e ceneri da consegnare, i soggetti gestori degli impianti di cremazione devono adottare sistemi identificativi non termodeperibili da rinvenire a cremazione finita.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00.

4. I defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie a radionuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora fosse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.

Art. 38 – Cremazione di salme inumate o tumulate.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessaria la richiesta o l'assenso dei familiari come individuati dall'art. 35, comma 1, lett d). In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero.

3. Le ceneri derivanti dalla cremazione delle salme di cui al comma 1, possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune.

4. In mancanza del coniuge qualora concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, dichiarano quale di loro assume la custodia.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove è avvenuto il decesso, al Comune ove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.

Art. 39 – Crematori.

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri esistenti o entro il recinto degli ampliamenti degli stessi.

2. È fatto divieto di utilizzare crematori mobili.

3. È facoltà del Comune associarsi per la costruzione.

Art. 40 – Strutture per il commiato.

1. Il Comune promuove la realizzazione di strutture nell'ambito delle quali, possono tenersi riti per il commiato e possono essere fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazione di alcun tipo in ordine all'accesso, anche al di fuori del comune di decesso o residenza.

2. La sala del commiato è la sala destinata, a richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

3. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio-assistenziale, è ubicata ad una distanza non inferiore a 50 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

4. La sala del commiato ha destinazione d'uso esclusivo e risponde ai seguenti requisiti:

a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;

b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) altezza libera interna non inferiore a 3 metri fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

d) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;

e) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;

f) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.

5. Non costituisce sala del commiato il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

6. La gestione della sala del commiato può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al comune competente nelle forme previste dal Regolamento Comunale di polizia mortuaria.

7. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono all'ATS.

Art. 41 – Casa funeraria.

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione della salma;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato.

2. I requisiti minimi strutturali, impiantistici e organizzativi delle case funerarie sono quelli prescritti dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37.

3. Le case funerarie sono ubicate ad una distanza minima di 50 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dei cimiteri e dai crematori e rispondono ai seguenti requisiti minimi generali:

a) locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:

- 1) accogliimento e controllo della salma durante il periodo di osservazione;
- 2) esecuzione dei trattamenti consentiti;
- 3) preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa;
- 4) celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme;
- 5) celebrazione del commiato;

b) ulteriori locali richiesti:

- 1) servizi igienici per il personale;
- 2) spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto;

c) servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;

d) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;

e) altezza libera interna non inferiore a 3 metri, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

f) impianto di illuminazione di emergenza;

g) locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;

h) locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.

4. Il locale destinato all'accogliimento e osservazione della salma è dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

5. La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti dall'articolo 40 per la sala del commiato.

6. L'apertura della casa funeraria con la presenza dei relativi operatori è garantita per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.

7. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale e non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, e in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali o nei cimiteri.

Art. 42 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le urne cinerarie, che devono contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le cui dimensioni devono essere tali da poterle anche riporre in cellette dei colombari comunali, possono essere realizzate in metallo o in marmo o in terracotta o in cristallo opaco o in altro materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00.

Art. 43 – Consegna dell'urna con le ceneri.

1. Al fine dell'affidamento e della dispersione, l'urna con le ceneri del defunto, è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento attestante la destinazione dell'urna o delle ceneri.

2. Il documento di cui al precedente comma 1, che costituisce documento di accompagnamento, è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 44 – Trasporto e destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
- b) interrate all'interno del cimitero;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altra persona a ciò autorizzata.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locale.

4. Per le nicchie cinerarie individuali le misure di ingombro libero interno non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30 x m. 0,30 x m. 0,50.

5. Nel caso di tumulazione di ceneri, per la chiusura della nicchia, è sufficiente la usuale collocazione di pietra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

6. È consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00.

Art. 45 – Senso comunitario della morte.

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, può essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o, in mancanza dal coniuge o dai parenti di cui all'art. 35, comma 1, lett. d), apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto, con oneri posti a carico dei richiedenti.

CAPO VIII

DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 46 – Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero. L'urna sarà aperta da un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri nel cinerario comune. Le ceneri rimarranno in forma indistinta;
- b) in natura e solo all'aperto:
 - in campagna e in montagna, a distanza di oltre 200 m. da qualunque insediamento abitativo;
 - nei laghi, ad oltre 100 metri da qualsiasi riva tratti liberi da natanti o da manufatti, e comunque a distanza non inferiore ad un chilometro dalla linea di costa;
 - nei tratti di fiume liberi da natanti e da manufatti, e comunque a distanza non inferiore ad un chilometro dalla linea di costa;
 - nei tratti di mare liberi da natanti e da manufatti, e comunque a distanza non inferiore ad un chilometro dalla linea di costa.
- c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, a distanza non inferiore a 200 metri da insediamenti abitativi e con il consenso formale del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D. L.g.s. 30 aprile 1992, n. 285 e dalla Legge Regionale n. 32 del 2 agosto 2018.

3. La dispersione delle ceneri può avvenire anche in Comune diverso da quello di decesso.

4. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi dal parente più prossimo.

5. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, in mancanza o per volere del defunto dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.

6. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

7. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del comune di dispersione. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al comune di ultima residenza del defunto.

La dispersione delle ceneri deve essere comunque eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. Sono comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

8. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 90 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00.

Art. 47 – Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a 5.000,00 euro.

CAPO IX

CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 48 – Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 42.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari o ad altra persona può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto. L'espressione di volontà del defunto di affidamento delle ceneri deve risultare da suo atto scritto o dall'attestazione, espressa per iscritto da tutti gli aventi diritto della volontà del defunto.

4. In caso di affidamento personale dell'urna, l'Ufficiale dello Stato Civile annota sul registro comunale per la cremazione le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto e quelle del defunto medesimo, nonché il luogo di destinazione stabile dell'urna. In caso di trasferimento dell'urna in altro luogo, questo trasferimento è autorizzato preventivamente dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di partenza dell'urna.

5. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

6. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

7. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice copia originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2000,00 a Euro 5000,00.

Art. 49 – Conservazione dell'urna.

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

3. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

4. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

5. L'affidatario si impegna e comunicare, entro dieci giorni dall'evento, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto e a quello di nuova destinazione, il trasferimento dell'urna in altro Comune.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00.

Art. 50 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.

1. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna è consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

2. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle per la conservazione di urne cinerarie o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È inoltre ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

3. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 35, comma 4.

4. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00.

CAPO X

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 51 – Lavori privati nei cimiteri.

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.

2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.

3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00euro.

Art. 52 – Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativo di cui al precedente articolo 51 è prodotta al comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

Art. 53 – Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia;

2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 54 – Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 55 – Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri possono eseguire i lavori tutti i periodi dell'anno;

2. I lavori all'interno dei cimiteri devono essere sospesi nel periodo:

- dal 20 ottobre al 15 novembre di ogni anno;

3. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.

4. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.

5. Nel periodo dal 20 ottobre al 15 dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 56 – Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

Art. 57 – Concessioni private nei cimiteri.

1. Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come la illuminazione votiva dei cimiteri, formano oggetto di appositi distinti regolamenti.

CAPO XI

NORME FINALI

Art. 58 – Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi degli Artt. 13 – 14 del GDPR 2016/679 e della Normativa Nazionale (D. Lgs. n° 196/2003, modificato dal D. Lgs n° 108/2018);

Art. 59 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria";
- Legge Regionale n° 4 del 22 febbraio 2012;
- Legge Regionale n° 32 del 2 agosto 2018;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 60 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 61 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente Regolamento, a cura del segretario comunale è inviata:
 - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
 - ai segretari delle commissioni consiliari;
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - all'organo di revisione;
 - a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.
3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei Consigli e Commissioni.

Art. 62 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 63 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella Tesoreria Comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.


Art. 64 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data
 - la detta deliberazione è stata pubblicata:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*);
 - nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*);
- per 15 giorni consecutivi dal al,
- con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio

.....